



**CONTRATTO  
DI LOCAZIONE OPERATIVA  
DI BENI STRUMENTALI**



**BIELLA LEASING**

GRUPPO BANCA SELLA

# CONTRATTO DI LOCAZIONE OPERATIVA DI BENI STRUMENTALI

## CONDIZIONI GENERALI

### ARTICOLO 1 – PREMESSE

A) Biella Leasing S.p.A. è un Intermediario Finanziario con sede legale in Biella via Italia 2, capitale sociale Euro 20.000.000,00 interamente versato, Codice Fiscale e Partita IVA n. 00528570021, iscritta all'Albo Unico ex Art. 106 T.U.B. al n. 36 e Codice Meccanografico n. 19142, appartenente al Gruppo Banca Sella, soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Banca Sella Holding S.p.A. In particolare Biella Leasing S.p.A. (di seguito denominata anche "Concedente") svolge prevalentemente attività di locazione finanziaria (leasing) ed è conseguentemente abilitata all'attività di locazione operativa di beni strumentali;

B) L'Utilizzatore (di seguito anche denominato il "Cliente"), nell'ambito della Sua attività imprenditoriale o professionale, dopo aver scelto il bene e/o le attrezzature (di seguito denominati "bene") descritti nelle Condizioni Particolari, individuato il Fornitore e pattuito direttamente con quest'ultimo tempi, condizioni e modalità di consegna e gli eventuali servizi accessori quale, a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo, quello di manutenzione, si è rivolto al Concedente per ottenere in locazione operativa il bene stesso;

C) Il Concedente, tenuto conto delle condizioni amministrative, economiche, patrimoniali e giuridiche dell'Utilizzatore, è disposto ad acquistare e concedere in locazione operativa, per un determinato canone di utilizzo, omnicomprensivo, il bene sopra citato;

D) L'Utilizzatore dichiara di ben conoscere le caratteristiche del bene oggetto della locazione operativa e riconosce che detto bene è stato da lui scelto e riscontrato conforme alle sue esigenze ed adatto all'uso per cui viene preso in locazione nonché di aver verificato preventivamente le condizioni di fatto e di diritto del bene in oggetto; garantisce inoltre, assumendosene la responsabilità, la rispondenza alle vigenti normative in materia antinquinamento e direttive CE in materia di prevenzione degli infortuni e sicurezza del lavoro, nonché l'inesistenza di disposizioni normative e/o diritti di terzi che limitino la proprietà e/o la disponibilità del bene.

E) Le Condizioni Particolari e gli allegati del presente contratto ne formano parte integrante e sostanziale.

### ARTICOLO 2 – OGGETTO DELLA LOCAZIONE

Biella Leasing S.p.A. concede in locazione operativa all'Utilizzatore, che accetta per sé e per i suoi successori e aventi causa a qualsiasi titolo, in via solidale tra loro, il bene descritto nelle Condizioni Particolari. Resta inteso che per una migliore identificazione del bene oggetto della locazione operativa si dovrà, eventualmente, fare riferimento alla descrizione contenuta nell'offerta concordata tra Utilizzatore e Fornitore del bene. L'eventuale erogazione dei servizi accessori avverrà secondo le modalità concordate tra l'Utilizzatore ed il relativo Fornitore, esonerando espressamente il Concedente da qualsivoglia responsabilità in merito.

Sul bene che verrà acquistato dal Concedente e che diverrà quindi di sua esclusiva proprietà, l'Utilizzatore non potrà vantare altri diritti che quelli derivanti dal presente contratto di locazione.

### ARTICOLO 3 - DURATA

La locazione operativa decorrerà dalla data indicata nel documento denominato "verbale di consegna e collaudo del bene" sottoscritto dall'Utilizzatore e avrà la durata indicata nelle Condizioni Particolari.

Al termine della locazione, l'Utilizzatore potrà, eventualmente, richiedere al Concedente una proroga del contratto, come disciplinato al successivo Articolo 6 B).

### ARTICOLO 4 – ACQUISTO DEL BENE

In seguito alla sottoscrizione delle Condizioni Particolari di contratto e all'adempimento di tutte le obbligazioni correlate, quali ad esempio, se previsto, il pagamento del primo canone alla firma, il Concedente provvederà ad inviare l'ordine al Fornitore, utilizzando la propria modulistica conosciuta ed approvata dall'Utilizzatore, ed in base al "benessere all'emissione dell'ordine" sottoscritto dall'Utilizzatore stesso.

Le condizioni generali di vendita e di uso del bene rilasciate dal Costruttore e/o dal Fornitore, che l'Utilizzatore dichiara di conoscere e accettare, fanno parte integrante e sostanziale del contratto di locazione.

### ARTICOLO 5 – CORRISPETTIVO E CANONI

1. L'Utilizzatore dovrà versare al Concedente il corrispettivo totale della locazione operativa, così come indicato nelle Condizioni Particolari del contratto e relativi allegati. Detto importo verrà corrisposto in via frazionata mediante un primo canone alla firma del contratto, qualora previsto, ed un numero di canoni periodici, il tutto come indicato nelle Condizioni Particolari. I canoni saranno assoggettati all'I.V.A. secondo l'aliquota vigente e ad ogni altro eventuale tributo e onere fiscale dovuto.
2. Qualora l'esecuzione del contratto non dovesse avere inizio, l'eventuale primo canone alla firma corrisposto dall'Utilizzatore gli sarà restituito al valore nominale, esclusa qualsiasi maggiorazione per interessi od altri accessori, al netto degli importi dovuti dall'Utilizzatore al Concedente, anche per danni.
3. L'obbligo di pagamento dei canoni periodici decorrerà dal termine indicato nelle Condizioni Particolari; i canoni dovranno essere pagati con valuta fissa per il Concedente al giorno delle rispettive scadenze e con la frequenza indicata nelle Condizioni Particolari.
4. Il pagamento dei canoni periodici, così come di qualsiasi altra somma dovuta al Concedente, dovrà essere effettuato con le modalità indicate nelle Condizioni Particolari. Di regola tutti i pagamenti verranno effettuati sulla base di un ordine di addebito permanente (S.D.D.) che l'Utilizzatore si impegna a sottoscrivere ed a conferire alla propria Banca contestualmente alla firma delle Condizioni Particolari di Contratto. In ogni caso qualsiasi pagamento si intenderà eseguito alla data in cui le somme saranno disponibili per il Concedente in base alle modalità di pagamento utilizzate.
5. Il pagamento dei canoni, così come di ogni diversa somma dovuta al Concedente, non potrà essere sospeso o ritardato per alcun motivo e quindi anche in caso di mancato utilizzo o impossibilità di utilizzo del bene. Resta espressamente convenuto che qualunque contestazione fosse sostenuta dall'Utilizzatore o dovesse comunque sorgere, quest'ultimo non potrà in alcun modo sospendere il puntuale e integrale pagamento dei canoni di locazione pattuiti. Nel caso in cui all'atto del pagamento sussistano più debiti dell'Utilizzatore verso il Concedente, spetterà esclusivamente a quest'ultimo decidere a quale debito imputare il pagamento.
6. Il corrispettivo della locazione operativa e pertanto l'importo di ciascun canone, sono indicati nelle Condizioni Particolari e nell'eventuale documento integrativo delle medesime, de-

- nominato "Adeguamento canoni della locazione operativa", che è parte integrante e sostanziale delle presenti Condizioni Generali e delle Condizioni Particolari del Contratto di Locazione Operativa di Beni Strumentali.
7. Alla sottoscrizione del "verbale di consegna e collaudo del bene", che determinerà la decorrenza della locazione operativa, il Concedente potrà, infatti, rideterminare il corrispettivo della locazione operativa e pertanto l'importo di ciascun canone e provvederà di conseguenza a comunicarli all'Utilizzatore, il quale accetta l'eventuale rideterminazione ad opera del Concedente in via preventiva, mediante la sottoscrizione del sopra indicato documento denominato "Adeguamento canoni della locazione operativa".
  8. Una volta determinato in via definitiva il corrispettivo della locazione operativa, l'importo del canone resterà fisso per l'intera durata contrattuale, salva diversa specifica pattuizione tra le Parti.

#### ARTICOLO 6 - TERMINE DELLA LOCAZIONE OPERATIVA

La scadenza del contratto di locazione operativa determinerà alternativamente quanto segue:

##### A. Obbligo dell'Utilizzatore di restituire il/i bene/i.

Alla scadenza della locazione operativa l'Utilizzatore, senza necessità di formale disdetta da parte del Concedente, dovrà restituire, a proprie spese, il bene in tutte le sue parti, compresi gli impianti propri, completo di ogni accessorio, allestimento e varianti che fossero stati effettuati, a qualunque titolo, nel corso della locazione operativa. Il bene dovrà essere restituito completo di ogni documento, ivi compresi in originale la dichiarazione di conformità CE e il manuale di istruzioni redatto in lingua italiana. Il bene dovrà trovarsi in buono stato di conservazione, manutenzione e funzionamento, salvo il normale deterioramento derivante dall'uso. La consegna del bene dovrà essere effettuata nel luogo, nei termini e con le modalità indicate dal Concedente. Il Concedente potrà demandare il ritiro del bene ad un soggetto terzo, quale ad esempio lo stesso Fornitore.

L'Utilizzatore prende atto per sé e i suoi aventi causa che, qualora alla scadenza del periodo di locazione operativa il bene non venisse restituito, la sua detenzione o l'uso saranno da considerarsi abusivi. In caso di mancata o ritardata restituzione del bene, il Concedente potrà richiedere all'Utilizzatore un'indennità/penale di importo corrispondente al rateo del canone commisurato al periodo di ritardo, fatto salvo il risarcimento di eventuali ulteriori danni.

##### B. Proroga della locazione

È data facoltà all'Utilizzatore di richiedere la proroga del contratto per un periodo non inferiore a 12 mesi oltre la scadenza naturale prevista nelle condizioni particolari.

La richiesta scritta di proroga dovrà pervenire alla Concedente a mezzo raccomandata A/R o posta elettronica certificata (P.E.C.) entro 15gg dalla data di scadenza naturale del contratto.

La proroga, qualora autorizzata dal Concedente, avverrà alle condizioni contrattuali ed economiche che verranno concordate tra le Parti e riportate nell'apposito documento di proroga del presente contratto, firmato da entrambe le Parti.

#### ARTICOLO 7 - OBBLIGHI E GARANZIE DELL'UTILIZZATORE

1. L'Utilizzatore dichiara che i propri dati indicati nelle Condizioni Particolari sono esatti e che avvertirà il Concedente a mezzo lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata (P.E.C.) in caso di mutamento della sede dell'impresa, della compagine sociale, delle persone e organi che hanno il potere di rappresentarlo, del numero del Codice Fiscale e/o Partita IVA o dell'indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.). In caso di ritardata, mancata o inesatta comunicazione di quanto sopra, l'Utilizzatore sarà obbligato verso il Concedente per tutte le conseguenze che quest'ultimo potrà risentire.

2. L'Utilizzatore si obbliga a tenere indenne e sollevare da ogni responsabilità il Concedente, nei confronti sia delle parti sia di terzi, assumendo a suo carico ogni rischio e responsabilità comunque connessi con l'acquisto, il trasporto, la consegna, la custodia, l'utilizzo e la conservazione dei beni oggetto del contratto e la successiva concessione in locazione operativa.
3. L'Utilizzatore garantisce la solidità finanziaria e la solvibilità del Fornitore, rimanendo responsabile nei confronti del Concedente per ogni evento che possa incidere sul buon fine della compravendita e/o sulle garanzie prestate dal Fornitore medesimo.
4. L'iscrizione del bene nei Pubblici Registri, a favore del Concedente, qualora prevista, sarà effettuata a spese e sotto la responsabilità dell'Utilizzatore.
5. L'Utilizzatore libera il Concedente da ogni responsabilità per il caso in cui il bene non potesse essere acquistato per qualsivoglia ragione. Qualora, prima della stipula della compravendita da parte del Concedente, venissero a mancare od a mutare i presupposti di cui alle lettere C) e D) delle Premesse e di cui al precedente comma 3 del presente articolo, l'Utilizzatore, che rinuncia fin da ora all'esercizio di qualsiasi azione, pretesa o eccezione nei confronti del Concedente, dovrà rimborsare immediatamente a quest'ultimo tutte le somme da questi pagate o che fosse tenuto a pagare, a qualsiasi titolo ed a chicchessia in relazione ed in previsione dell'acquisto del bene, nonché a tenerlo indenne da ogni onere, danno o pregiudizio sofferto.
6. L'Utilizzatore garantisce il Concedente da qualsiasi conseguenza connessa e/o riconducibile, direttamente e/o indirettamente alla revocazione della vendita che il Concedente medesimo dovesse subire. In questo caso l'Utilizzatore si obbliga, a corrispondere al Concedente quanto previsto al successivo Articolo 14 in caso di risoluzione contrattuale.
7. L'Utilizzatore garantisce che all'atto della consegna il bene sarà dotato delle necessarie certificazioni di legge e che sarà rispondente alle vigenti prescrizioni antinfortunistiche ed antinquinamento nonché alle disposizioni delle direttive CE emanate in materia di prevenzione degli infortuni e sicurezza del lavoro. Garantisce altresì il rilascio da parte di ciascun Costruttore e/o Fornitore di ogni certificazione o altro documento previsti dalla legge nazionale o dalle richiamate direttive CE. L'Utilizzatore dovrà farsi rilasciare il manuale di istruzioni redatto in italiano e verificare che sul bene sia stata apposta la marcatura CE del fabbricante. Detta documentazione dovrà essere consegnata in originale dal Fornitore all'Utilizzatore alla consegna del bene e copia autenticata di ciascun documento dovrà essere inviata al Concedente. Se detta documentazione non pervenisse al Concedente, unitamente alla fattura di vendita e al verbale di consegna e collaudo, il contratto potrà essere risolto dal Concedente ai sensi dell'art. 14. Resta inteso che l'Utilizzatore non dovrà utilizzare il bene, fintanto che non avrà a sue mani tutta la documentazione prevista dalle normative vigenti.
8. L'Utilizzatore, nel caso di impossibilità di godimento del bene, totale o parziale, derivante da malfunzionamenti o da qualsivoglia evento, nulla potrà opporre al Concedente rimanendo obbligato al regolare pagamento dei canoni.
9. L'Utilizzatore solleva da qualsiasi responsabilità il Concedente per eventuali inadempimenti del Costruttore e/o del Fornitore e/o di Terzi rimanendo titolato, in conseguenza del suo obbligo al regolare pagamento dei canoni, a promuovere eventuali azioni per danni nei confronti dei citati Soggetti.

#### ARTICOLO 8 – CONSEGNA E COLLAUDO

1. L'Utilizzatore si impegna a prendere in consegna il bene per conto del Concedente. Il bene verrà consegnato all'Utilizzatore direttamente dal Fornitore in conformità all'ordine emesso dal Concedente. La consegna verrà formalizzata mediante la sottoscrizione, da parte dell'Utilizzatore, del verbale di consegna e collaudo del bene. La consegna, l'installazio-

ne ed il collaudo del bene da parte del Fornitore saranno a cura dell'Utilizzatore che si impegna a conseguirle, anche per conto del Concedente, a proprie spese e sotto la propria responsabilità. Le eventuali spese conseguenti ad un ritardo nel ritiro del bene saranno a carico dell'Utilizzatore.

2. A seguito della consegna ed installazione del bene, l'Utilizzatore dovrà verificarne il buono stato e la sua conformità alle caratteristiche del "Benestare all'emissione dell'ordine". L'Utilizzatore, assumendosene la piena responsabilità, dovrà altresì verificare la completa rispondenza del bene alle norme di legge e che lo stesso sia corredato di ogni certificazione o altro documento prescritto per legge, come indicato all'Articolo 7, comma 7 del presente contratto. Tutto quanto sopra indicato verrà formalizzato ad ogni effetto mediante la redazione e la sottoscrizione di apposito verbale di consegna e collaudo del bene predisposto dal Concedente e sottoscritto dall'Utilizzatore. In difetto di tutte o di parte, delle citate conformità, l'Utilizzatore potrà rifiutarsi di prendere in consegna il bene, dandone comunicazione mezzo raccomandata A/R o posta certificata (P.E.C.) al Concedente ed al Fornitore entro e non oltre 3 giorni dal rifiuto della presa in consegna.
3. L'Utilizzatore, fermi i suoi diritti verso i terzi, assume ogni rischio e rinuncia ad ogni azione, eccezione, rivalsa nei confronti del Concedente, ove si verificassero ritardi nella consegna, nel collaudo, o inadempienze da parte dei Fornitori, anche relative alle norme "antifortunistiche", ovvero in caso di vizi palesi od occulti del bene. Permarranno quindi in detti casi, ed in ogni altro analogo, gli obblighi posti a carico dell'Utilizzatore nel presente contratto.
4. Nel caso di mancata consegna del bene da parte del Fornitore entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del presente contratto, oppure di mancata presa in consegna e accettazione del bene da parte dell'Utilizzatore entro il medesimo termine, il contratto potrà essere risolto ai sensi dell'articolo 14 comma 7.

#### **ARTICOLO 9 – USO DEL BENE E MANUTENZIONE**

Il Concedente garantisce all'Utilizzatore, per la durata della locazione operativa e a condizione che l'Utilizzatore rispetti quanto previsto dal presente contratto, l'utilizzo del bene.

L'Utilizzatore si impegna a custodire ed utilizzare il bene con la diligenza del buon padre di famiglia.

Le parti convengono che il Concedente potrà ispezionare il bene in qualunque momento nel corso della durata del contratto e comunque finché ne sia proprietario, salvo preavviso e senza alcuna formalità.

Durante il periodo di locazione operativa il bene deve essere obbligatoriamente oggetto di manutenzione da parte dell'Utilizzatore che assume a proprio ed esclusivo carico, per tutta la durata del contratto, la responsabilità della manutenzione ordinaria e straordinaria del bene secondo le prescrizioni tecniche del Costruttore e/o del Fornitore in modo da assicurarne il buono stato di conservazione ed il perfetto funzionamento.

A tal proposito l'Utilizzatore potrà fare eseguire la manutenzione presso soggetto specializzato o presso il Fornitore; qualora il soggetto individuato dall'Utilizzatore per qualsivoglia ragione non potesse più fornire il servizio di manutenzione, sarà onere dell'Utilizzatore individuare un nuovo soggetto per tale attività.

Nel caso in cui l'Utilizzatore concordi con il Fornitore l'attivazione di un servizio di assistenza/manutenzione per i beni oggetto del contratto di locazione operativa, le relative clausole e la relativa modalità di pagamento saranno oggetto di altro e diverso contratto stipulato direttamente tra Fornitore e Utilizzatore.

Solo nel caso in cui l'Utilizzatore concordasse con il Fornitore l'attivazione del servizio di assistenza/manutenzione, sarà possibile, previo accordo tra le Parti, regolare il pagamento del servizio di manutenzione unitamente al canone di locazione operativa; il relativo importo verrà inserito dal Concedente, in quota parte e su indicazione del Fornitore, all'interno di tutti i canoni contrattualmente previsti.

Resta inteso che l'obbligo di effettuare la regolare manutenzione del bene è esclusivamente a carico dell'Utilizzatore. Qualora l'Utilizzatore risultasse inadempiente, il Concedente potrà far eseguire le opere di manutenzione necessarie a spese dell'Utilizzatore e a tal fine potrà far verificare lo stato del bene e degli impianti da un tecnico di sua fiducia, il cui costo sarà a totale carico dell'Utilizzatore medesimo. L'Utilizzatore si obbliga, anche in relazione alla sua attività, a munirsi di tutte le autorizzazioni e licenze, di qualsivoglia natura e di qualsiasi autorità o ente, necessarie per l'uso e la detenzione del bene e ad usare o far usare il bene da personale munito delle abilitazioni necessarie, a custodire il bene nel rispetto delle leggi, regolamenti, convenzioni e disposizioni anche locali di qualsiasi specie e quindi anche quelle riguardanti la sicurezza e la prevenzione degli infortuni, anche se previste a carico del Concedente in quanto proprietario.

Conformemente a quanto previsto all'Articolo 6 lettera A), i miglioramenti e le aggiunte che venissero fatti dall'Utilizzatore, anche relativamente agli impianti, resteranno al Concedente alla cessazione del presente contratto, senza che questi debba corrispondere all'Utilizzatore alcun compenso o indennità, anche se tali aggiunte o miglioramenti siano stati autorizzati o consentiti dal Concedente. Rimane in ogni caso salva la facoltà del Concedente di pretendere la restituzione del bene nello stato originario a spese dell'Utilizzatore, qualora le modifiche, innovazioni, trasformazioni e aggiunte apportate non siano state preventivamente approvate per iscritto o altrimenti autorizzate dal Concedente.

L'Utilizzatore dovrà inoltre impedire che il bene venga sottoposto a privilegi o vincoli di sorta ed avvertire immediatamente con lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata (P.E.C.) il Concedente di ogni atto o fatto che possa recare pregiudizio al bene e possa modificare, limitare o comunque pregiudicare i diritti del Concedente su di esso e così, in via esemplificativa, di ogni atto di sequestro, pignoramento, requisizione, ecc. L'Utilizzatore si impegna comunque a rendere noto a chiunque, quindi anche all'Ufficiale Giudiziario, che la proprietà del bene è del Concedente.

L'Utilizzatore solleva il Concedente da ogni responsabilità nel caso in cui non potesse disporre tempestivamente del bene e/o nel prosieguo utilizzarlo per qualsiasi motivo, inclusi scioperi, occupazioni, fatti e pretese di terzi, provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria o Amministrativa, anche se derivanti da caso fortuito o forza maggiore.

#### **ARTICOLO 9 BIS – VIZI DEL BENE**

Qualora, durante il periodo della locazione operativa, il bene fosse ritirato dal mercato o ne fosse vietata la commercializzazione perché non rispondente alle norme di sicurezza, nonostante il bene fosse stato munito di marcatura CE al momento dell'acquisto, il presente contratto si risolverà con le modalità di cui all'Articolo 14. Fermo quanto previsto dall'Articolo 8 comma 2, l'Utilizzatore riconosce che nessuna responsabilità potrà essere imputata al Concedente per vizi palesi od occulti del bene, anche se sopravvenuti durante il corso della locazione; a tal riguardo si obbliga a denunciare al Fornitore, mediante lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata (P.E.C.), i vizi riscontrati entro otto giorni dalla scoperta in base a quanto disposto dall'art. 1495 c.c. L'Utilizzatore riconosce che nessuna responsabilità potrà essere attribuita al Concedente per inadempienze del Fornitore o di terzi. Saranno comunque a completo carico dell'Utilizzatore qualunque danneggiamento, deterioramento, anche parziale del bene, per qualsiasi causa avvenuti, da chiunque provocati, anche se non imputabili all'Utilizzatore, nonché eventuali irregolarità o mancanza di licenze ed autorizzazioni o legittimazioni da parte di privati e Pubblica Autorità.

#### **ARTICOLO 9 TER – RESTITUZIONE DEL BENE**

Al termine della locazione operativa, così come previsto al precedente Articolo 6 sub A), o in caso di recesso o risoluzione del contratto, così come previsto al successivo Articolo 14, l'Utilizzatore dovrà sospendere l'utilizzo del bene e restituire lo stesso in tutte le

sue parti, compresi gli impianti propri, completo di ogni accessorio, allestimento e varianti che fossero stati effettuati, a qualunque titolo, nel corso della locazione operativa. Il bene dovrà essere restituito completo di ogni documento, ivi compresi in originale la dichiarazione di conformità CE e il manuale di istruzioni redatto in lingua italiana. Il bene dovrà trovarsi in buono stato di conservazione, manutenzione e funzionamento, salvo il normale deterioramento derivante dall'uso. La consegna del bene dovrà essere effettuata nel luogo, nei termini e con le modalità indicate dal Concedente. Il Concedente potrà demandare il ritiro del bene ad un soggetto terzo, quale ad esempio il Fornitore.

Fino alla restituzione del bene, sull'Utilizzatore graveranno tutti gli obblighi di custodia e manutenzione nonché i rischi e le conseguenze derivanti dal presente contratto.

#### **ARTICOLO 10 - CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBLOCAZIONE DEL BENE**

1. L'Utilizzatore non potrà cedere il presente contratto a terzi senza la preventiva autorizzazione scritta da parte del Concedente. Il Concedente, invece, avrà facoltà in qualsiasi tempo di cedere il contratto, compresa la proprietà del bene, ovvero parte o tutti i diritti che ne derivano e l'Utilizzatore si impegna sin d'ora ad accettarlo; tale cessione sarà dal Concedente notificata all'Utilizzatore mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
2. L'Utilizzatore non avrà la facoltà di concedere in sublocazione o in comodato il bene a terzi, in tutto o in parte, a titolo gratuito o oneroso, salvo preventivo consenso del Concedente. Qualora l'Utilizzatore si rendesse inadempiente anche di uno solo degli obblighi contrattuali, si impegna fin d'ora a riconoscere al Concedente i proventi derivanti dal contratto di sublocazione stipulato. Resta inteso che, anche in caso di sublocazione o comodato, l'Utilizzatore continuerà ad essere l'unico responsabile nei confronti del Concedente per le obbligazioni assunte con il presente contratto.

#### **ARTICOLO 11 – ASSICURAZIONI**

1. L'Utilizzatore ha l'obbligo di assicurare il bene e le sue apparecchiature addizionali ed ausiliarie con una polizza All Risk.
2. Il Concedente, a propria tutela e in previsione di quanto espresso al comma precedente ha sottoscritto con primaria Compagnia Assicurativa una polizza All Risk che comprenderà i beni concessi in locazione operativa, il cui costo rientra in ogni caso nel calcolo del canone di locazione operativa.
3. La polizza di cui al comma precedente soddisfa l'obbligo contratto dall'Utilizzatore al comma 1.
4. L'Utilizzatore pertanto può ottemperare all'obbligo previsto al comma 1 con l'adesione al servizio assicurativo di Biella Leasing S.p.A.  
In tal caso l'Utilizzatore dichiara di avere piena conoscenza del servizio assicurativo prestato dal Concedente avendo preventivamente preso visione delle Condizioni Generali di polizza, e di avere piena conoscenza dei massimali assicurati, delle esclusioni, delle franchigie e degli scoperti.
5. Resta esclusa dalla polizza All Risk sopra citata la responsabilità civile dell'Utilizzatore per i danni procurati a terzi, pertanto l'Utilizzatore si impegna ad assicurare in proprio tale rischio alle condizioni riportate al successivo comma 6 punto b), fornendone copia al Concedente entro la data di sottoscrizione del verbale di consegna e collaudo.
6. Qualora l'Utilizzatore manifesti la volontà di assicurare a propria cura e spese il bene oggetto del contratto, e per tutte le tipologie di beni esclusi dalla copertura assicurativa di Biella Leasing S.p.A., dovrà fornire entro la data di sottoscrizione del verbale di consegna e collaudo, dimostrazione di aver assicurato il bene e le sue apparecchiature addizionali ed ausiliarie per tutta la durata del contratto e per il mese successivo la scadenza dello stesso, presso primaria Compagnia di Assicurazione di gradimento del Concedente:

- a) per il valore a nuovo, rivalutato annualmente contro i danni di incendio, fulmine, scoppio e ogni altro rischio connesso al bene (polizza leasing All Risk)
- b) per i rischi di responsabilità civile per i danni procurati a terzi che assicuri con adeguata copertura ogni responsabilità del Concedente e dell'Utilizzatore per morte, invalidità, danni alle cose ed ogni altro rischio derivante dal trasporto, installazione, messa in opera, mantenimento, uso e funzionamento del bene.
- c) la polizza dovrà essere vincolata al Concedente per l'intera durata della stessa e per il mese successivo.

Il Concedente provvederà alla disamina delle polizze fornite dall'Utilizzatore limitatamente alla verifica della presenza dei requisiti indicati nel presente comma e non sarà comunque responsabile della bontà delle polizze pervenute, né sarà tenuto ad avvisare l'Utilizzatore se dette polizze non fossero conformi a quanto sopra previsto.

Per la gestione delle polizze fornite dall'Utilizzatore, la parte Concedente applicherà le spese indicate nelle condizioni particolari di contratto previste per tale servizio.

In caso di mancato o ritardato pagamento da parte dell'Utilizzatore dei premi dovuti alla Compagnia di Assicurazione, o in caso di disdetta, mancato rinnovo o qualsiasi caso di mancata o insufficiente copertura, potrà provvedere a pagare, rinnovare, assicurare direttamente il Concedente con diritto di essere rimborsato dall'Utilizzatore unitamente alle spese previste dal documento contenente le spese applicabili al contratto.

7. In entrambi i casi sopra esposti ai commi 4 e 6, l'Utilizzatore si impegna a sostituirsi, se necessario, alla Compagnia di Assicurazione per i rischi assicurati nell'eventualità di mancato risarcimento totale o parziale, tenendo comunque sollevato il Concedente da ogni responsabilità o danno. Resta altresì espressamente convenuto fra le parti che tutti i danni non coperti da assicurazione saranno a esclusivo carico dell'Utilizzatore, anche nel caso avesse aderito al servizio assicurativo di Biella Leasing S.p.A., con esplicito riferimento alle esclusioni di polizza.
  8. In caso di sinistro l'Utilizzatore dovrà darne tempestivamente comunicazione al Concedente mediante lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.), allegando copia della denuncia di sinistro inviata alla Compagnia di Assicurazione in caso di polizza stipulata direttamente, o per permettere al Concedente di inviare la denuncia alla propria Compagnia di Assicurazione in caso di copertura assicurativa mediante la polizza del Concedente.
  9. In caso di sinistro l'Utilizzatore dovrà:
    - a) fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno, ottemperando alle disposizioni della Compagnia di Assicurazione prima della riparazione;
    - b) in caso di furto o rapina o di sinistro presumibilmente doloso entro i cinque giorni successivi, presentare dichiarazione scritta all'Autorità giudiziaria o di Polizia del luogo, indicando il momento e la causa presunta del sinistro e l'ammontare approssimativo del danno; copia di tale dichiarazione dovrà essere trasmessa al Concedente;
    - c) conservare le tracce e i residui del sinistro nonché le parti sostituite fino a liquidazione del danno, senza per questo avere diritto ad alcuna indennità;
    - d) fornire dimostrazione del valore delle cose danneggiate, dei materiali e delle spese per la riparazione del danno e di quelle in relazione agli obblighi di cui al punto a).
    - e) La riparazione del danno potrà avvenire solo nei termini previsti dalla polizza del Concedente o di quella stipulata dall'Utilizzatore stesso.
- L'inadempimento di quanto sopra o l'esagerazione dolosa del danno subito o il comportamento doloso da parte dell'Utilizzatore potranno comportare la perdita del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.

10. In caso di sinistro parziale, l'Utilizzatore, fermo l'obbligo di pagare regolarmente i canoni e qualsiasi altra somma dovuta al Concedente, dovrà ripristinare il bene danneggiato a sue spese e documentare al Concedente l'avvenuta riparazione.
11. In caso di distruzione o perdita parziale del bene, il contratto manterrà la sua efficacia relativamente alla parte del bene non colpita dall'evento; fermo restando il diritto all'indennizzo per la parte di bene oggetto di perdita, il Concedente ricalcolerà i canoni in proporzione al valore del bene non colpito dall'evento.
12. In caso di sinistro (ivi compreso il furto) che renda inutilizzabile il bene o comporti la distruzione totale o comunque in qualsiasi ipotesi di perdita del bene, il contratto si intenderà risolto di diritto alla data in cui si sarà verificato l'evento ai sensi dell'articolo 14 comma 4.

#### ARTICOLO 12 – INDENNIZZO

In tutti i casi in cui nel presente contratto si faccia riferimento ad un indennizzo dovuto al Concedente, detto indennizzo dovrà essere calcolato come la somma di:

canoni a scadere alla data della risoluzione del contratto, attualizzati al tasso EURIBOR TRE MESI (/365) in vigore alla data di stipula del contratto maggiorato di un punto percentuale.

L'Utilizzatore autorizza fin d'ora il Concedente ad emettere fattura per l'importo calcolato con i criteri sopra indicati ed il pagamento dovrà essere effettuato entro cinque giorni dal ricevimento della fattura. In caso di mancato rispetto di tale termine il Concedente avrà diritto anche agli interessi di mora a decorrere dal suddetto termine determinati come previsto dal successivo articolo 13.

#### ARTICOLO 13 - RITARDO NEI PAGAMENTI

1. In ogni caso di ritardo nel pagamento di quanto dovuto ai sensi del presente contratto, l'Utilizzatore sarà tenuto inoltre al pagamento degli interessi di mora che decorrono di pieno diritto, senza bisogno di alcuna costituzione in mora, dalla data di scadenza dei singoli canoni e di ogni altra somma dovuta al Concedente, oltre ai rimborsi spese indicati nel documento indicante le spese applicabili al contratto. Gli interessi verranno computati utilizzando il tasso EURIBOR TRE MESI (/365) media mese precedente, tempo per tempo vigente, con la maggiorazione di sei punti. Il tasso medio sarà calcolato rilevando giornalmente il tasso EURIBOR TRE MESI (/365), quale pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" e qualora il valore rilevato giornalmente fosse o divenisse negativo sarà automaticamente aumentato fino allo zero. Nel caso in cui il tasso moratorio così determinato risulti superiore alla misura massima consentita dalla Legge 108/96 e sue successive modificazioni e integrazioni, il tasso di mora non supererà il "tasso soglia" stabilito per gli interessi moratori ai sensi della ridetta Legge 108/96 e sue successive modifiche e integrazioni.
2. In presenza di ritardi di pagamento o di non ottemperanza del presente contratto il Concedente avrà altresì la facoltà di richiedere e ottenere dall'Utilizzatore il rilascio di tanti pagherò cambiari quanti saranno i corrispettivi ancora dovuti fino al termine del contratto, con scadenza e importo corrispondenti. La consegna dei titoli cambiari non costituirà in alcun caso novazione (modifica, sostituzione) rispetto alle obbligazioni già esistenti.
3. Al fine di ottenere l'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali da parte dell'Utilizzatore, il Concedente si riserva la facoltà di utilizzare agenzie specializzate. Le spese relative saranno a carico dell'Utilizzatore.

#### ARTICOLO 14 – RECESSO E RISOLUZIONE

1. Il Concedente potrà recedere dal presente contratto con un preavviso di almeno 30 giorni, dandone comunicazione all'Utilizzatore nelle modalità previste al successivo Articolo 21.

2. Nell'ipotesi in cui l'Utilizzatore si renda inadempiente anche parzialmente agli obblighi indicati nei seguenti articoli:
  - art. 5 (Corrispettivo e canoni), co. 1, 3, 5;
  - art. 6 (Termine della locazione operativa), lettera A);
  - art. 7 (Obblighi e Garanzie dell'Utilizzatore), co. 2, 3, 5, 6, 7, 8;
  - art. 8 (Consegna e collaudo), co. 1, 4;
  - art. 9 (Uso del bene e manutenzione)
  - art. 10 (Cessione del contratto e sublocazione del bene), co. 2;
  - art. 11 (Assicurazioni), co. 1, 9,10,12;
  - art. 15 (Spese, commissioni, oneri ed imposte), co. 1, 2, 3;
 e/o divenga insolvente, venga segnalato in sofferenza nella Centrale dei Rischi di Banca d'Italia, faccia comunque venir meno i requisiti di affidabilità e le condizioni di cui alla lettera C dell'Articolo 1, oppure risulti protestato o sottoposto a procedure concorsuali, provvedimenti cautelari, esecutivi, ipoteche giudiziali o procedimenti penali, sequestri sia civili che penali, sia prima che dopo la stipula del contratto, oppure deceda, o cessi la sua attività, o la ceda a terzi o trasferisca all'estero la residenza o la sede dell'impresa, il Concedente avrà facoltà a suo insindacabile giudizio di risolvere anticipatamente il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.
3. La diminuzione delle garanzie patrimoniali da parte dell'Utilizzatore darà diritto al Concedente di avvalersi del disposto dell'art. 1461 c.c.
4. La distruzione del bene verificatasi anche per fatti indipendenti dalla responsabilità dell'Utilizzatore, oppure il sequestro del bene stesso per effetto di provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o di esproprio per pubblica utilità, determineranno la risoluzione di diritto del contratto.
5. La risoluzione espressa del contratto diverrà operativa a seguito della comunicazione del Concedente all'Utilizzatore a mezzo lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata (P.E.C.). L'Utilizzatore dovrà restituire immediatamente il bene nei modi, nei luoghi e nei termini indicati dal Concedente e nelle condizioni previste dall'Articolo 6 lettera A) del presente contratto.
6. Con la risoluzione del contratto, il Concedente avrà facoltà di richiedere all'Utilizzatore il pagamento dell'indennizzo, quantificato come previsto nell'Articolo 12 del presente contratto, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Il canone alla firma, i canoni periodici già pagati e ogni altra somma corrisposta a qualsiasi titolo dall'Utilizzatore resteranno acquisiti per l'intero ammontare al Concedente. L'Utilizzatore dovrà altresì corrispondere quanto dovuto per canoni scaduti e non ancora pagati, interessi di mora, commissioni, spese e quant'altro maturato alla data di risoluzione.
7. Soddisfatte tutte le ragioni di credito del Concedente nessuna esclusa e quindi ivi compreso anche l'indennizzo di cui sopra, l'Utilizzatore avrà eventualmente diritto di ricevere dal Concedente medesimo, salve compensazioni, il pagamento di una somma a titolo di risarcimento. Resta comunque esclusa la facoltà dell'Utilizzatore di eccepire la compensazione tra tale risarcimento e le ragioni di credito del Concedente.
 

Verificandosi una delle ipotesi di cui all'Articolo 8 comma 4 ciascuna delle parti avrà la facoltà di dichiarare risolto il presente contratto dandone comunicazione all'altra mediante lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.). In caso di risoluzione per causa imputabile all'Utilizzatore tutti i costi sostenuti dal Concedente e quelli che dovrà sostenere in relazione al presente contratto, delle eventuali altre spese ed oneri aggiuntivi, oltre ad una penale pari all'1% dell'imponibile contrattuale, saranno a carico dell'Utilizzatore.
8. Il Concedente si riserva comunque la facoltà, in tutti i casi sopra precisati, di non avvalersi della risoluzione, ma di chiedere l'adempimento del presente contratto, procedendo eventualmente anche all'esecuzione coattiva di esso. È fatto salvo in ogni caso il diritto del Concedente al risarcimento di tutti i

danni, nonché al rimborso di tutte le spese che il Concedente avesse anticipato.

9. Resta espressamente inteso fra le parti che al presente contratto non si applica quanto disposto dall'articolo 1467 c.c. e ciò ai sensi dell'articolo 1469 c.c.

#### **ARTICOLO 15 - SPESE, COMMISSIONI, ONERI ED IMPOSTE**

1. Sono a carico dell'Utilizzatore le spese vive del contratto, le eventuali spese di perizia relative all'acquisto, nonché un concorso spese forfettario indicato alle Condizioni Particolari, anche nel caso che il contratto stesso non abbia seguito, nonché tutti gli oneri, anche di cui le parti al momento non abbiano la possibilità di quantificare l'ammontare o prevedere l'esistenza, inerenti e/o conseguenti anche in futuro all'esecuzione, conclusione e risoluzione del contratto nonché all'acquisto, alla proprietà o all'uso del bene. Resta inteso che l'importo del corrispettivo della locazione operativa dovuto al Concedente deve in ogni caso essere al netto di qualsiasi gravame. Pertanto resta stabilito fra le Parti che qualunque onere dipendente da spese, tasse, imposte, ed eventuali inasprimenti degli oneri fiscali vigenti, saranno ad esclusivo carico dell'Utilizzatore, il quale dovrà in ogni momento tenere indenne e sollevato il Concedente. Saranno inoltre a carico dell'Utilizzatore le imposte e le spese di registrazione del presente contratto determinate in base alle vigenti leggi in materia, anche se anticipate dalla società Concedente.
2. L'Utilizzatore dovrà fornire in via anticipata le somme eventualmente richiestegli salva la facoltà di svolgere, a proprie spese, le pratiche e le contestazioni che riterrà fondate anche per conto del Concedente, che lo munirà del necessario mandato, senza pregiudizio per i patti locatizi che dovranno permanere fermi ed operanti. Nel caso in cui il contratto venisse risolto dal Concedente anche prima della consegna del bene, resta inteso fra le Parti che, a titolo di rimborso spese, verranno trattenute le spese di istruttoria, nonché eventuali spese vive sostenute.
3. L'Utilizzatore risponderà in proprio anche per le eventuali infrazioni a norme di legge accollandosi pertanto tutte le conseguenze civili, penali e patrimoniali relative. L'Utilizzatore sarà obbligato a tenere indenne il Concedente da tutti gli oneri relativi fornendo in via anticipata le somme necessarie salva la facoltà di esercitare, con spese e rischi a suo carico e con il consenso del Concedente, le azioni di opposizione o quelle volte al loro recupero. L'Utilizzatore sarà comunque tenuto a rimborsare il Concedente qualora questi ne avesse anticipato il pagamento.
4. Il Concedente dichiara inoltre, e l'Utilizzatore ne prende atto, che per tutte le commissioni, anche per servizi accessori, spese ed oneri non specificatamente indicate nel presente contratto comunque necessari e/o opportuni per l'attuazione dello stesso fa fede quanto riportato dal Concedente nel documento riportante le spese applicabili allegato al presente contratto. Le spese, oneri e commissioni si intendono al netto dei costi vivi sostenuti dal Concedente che potranno essere addebitati separatamente.
5. Tutti gli importi, in caso di eventuale addebito, saranno asseverati all'aliquota I.V.A. in vigore al momento della fatturazione.

#### **ARTICOLO 16 - CESSIONE AZIONI**

Dalla sottoscrizione del presente contratto da parte dell'Utilizzatore, i reclami e le azioni inerenti il bene vengono trasferite dal Concedente all'Utilizzatore, il quale pertanto acquisisce il diritto di esercitarle nei confronti dei terzi, con obbligo di aggiornare costantemente il Concedente; in difetto, il Concedente potrà addebitare all'Utilizzatore le spese eventualmente sostenute per il reperimento delle informazioni, come riportate sul documento relativo alle spese applicabili al contratto. È fatta salva la facoltà per il Concedente di intervenire in ogni azione intrapresa dall'Utilizzatore, a spese dello stesso.

#### **ARTICOLO 17 - CLAUSOLA SOSPENSIVA**

Le Parti espressamente convengono che gli effetti del presente contratto di locazione operativa resteranno sospesi fino a che:

- Il Fornitore non avrà rilasciato la garanzia (obbligo di riacquisto dei beni a fine locazione) richiesta dal Concedente.
- l'Utilizzatore non avrà rilasciato o fatto rilasciare le garanzie reali o personali eventualmente richieste dal Concedente.

#### **ARTICOLO 18 – MODIFICA DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI**

Il Concedente può variare, anche in senso sfavorevole all'Utilizzatore, le condizioni di contratto (sia economiche sia normative), se sussiste un giustificato motivo. Il Concedente comunica all'Utilizzatore le modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali con i tempi e le modalità previste dall'articolo 118 del Decreto Legislativo 385/1993 – Testo Unico Bancario e successive modifiche. I termini di cui a tale articolo sono da computarsi come giorni fissi di calendario. Le Parti convengono che nel presente contratto verranno automaticamente recepite tutte le eventuali variazioni normative e regolamentari che interverranno successivamente alla firma. Le clausole interessate saranno automaticamente integrate, sostituite o abrogate con decorrenza dalla comunicazione che il Concedente invia all'Utilizzatore, oppure dell'entrata in vigore della norma o disposizione dell'Autorità di Vigilanza, quando l'entrata in vigore è successiva alla comunicazione. Il presente contratto costituisce l'unico accordo vigente tra le Parti e pertanto annulla e sostituisce ogni precedente accordo di pari oggetto. Eventuali integrazioni o variazioni al presente contratto, concordate tra le Parti, dovranno essere redatte esclusivamente in forma scritta.

#### **ARTICOLO 19 – LEGGE APPLICABILE, ELEZIONE DI DOMICILIO E FORO CONVENZIONALE**

1. Il presente contratto è regolato dalla Legge italiana.
2. Le Parti eleggono domicilio ad ogni effetto di legge agli indirizzi indicati nelle Condizioni Particolari del presente contratto. Tutte le comunicazioni tra le Parti dovranno essere effettuate a tale domicilio, con le modalità previste nel presente contratto.
3. Per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere in relazione al presente contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Biella. Le Parti dichiarano che il presente accordo di deroga della competenza è pattuito nel solo interesse del Concedente.

#### **ARTICOLO 20 – RECLAMI E PROCEDURE DI RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE - MEDIAZIONE**

Per eventuali contestazioni relative al rapporto regolato da questo contratto, l'Utilizzatore può fare reclamo inoltrandolo all'Ufficio Reclami del Concedente all'indirizzo Biella Leasing S.p.A. – Ufficio Reclami - Via Italia 2 - 13900 Biella, oppure tramite e-mail all'indirizzo [reclami@biellaleasing.it](mailto:reclami@biellaleasing.it) o [biellaleasing.reclami@actalis-certymail.it](mailto:biellaleasing.reclami@actalis-certymail.it). L'Ufficio Reclami risponderà entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancafinanziario.it](http://www.arbitrobancafinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia oppure direttamente al Concedente. Il ricorso a tale procedura esonera l'Utilizzatore dall'esperire il procedimento di mediazione di cui al paragrafo successivo.

Per quanto riguarda un eventuale procedimento di mediazione prima di fare ricorso all'Autorità Giudiziaria (D.Lgs. 28/2010 – art. 5), il Concedente ed il Cliente concordano di sottoporre le controversie che dovessero sorgere in relazione al contratto stipulato:

- all'Organismo di conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (iscritto nel Registro degli Organismi di Conciliazione tenuto dal Ministero della

Giustizia) in quanto organismo specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie, che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale ([www.conciliatorebancaario.it](http://www.conciliatorebancaario.it)). Tale organismo può essere attivato sia dal Cliente sia dal Concedente e non richiede la preventiva presentazione di un reclamo.

Il Concedente ed il Cliente restano comunque liberi, anche dopo la sottoscrizione del presente contratto, di concordare per iscritto di rivolgersi ad un altro organismo, purché iscritto nel medesimo Registro.

#### **ARTICOLO 21 – COMUNICAZIONI ALLA CLIENTELA**

Le comunicazioni tra le Parti, ad esclusione di quelle previste al comma successivo, possono avvenire attraverso i seguenti canali: posta ordinaria, posta raccomandata, posta elettronica o posta elettronica certificata (P.E.C.) secondo quanto previsto di volta in volta all'interno del presente contratto di locazione operativa.

Per accedere alla sezione protetta del sito internet il Cliente dovrà

avvalersi degli appositi codici rilasciati dal Concedente a fronte di sua richiesta.

Il Concedente comunica al Cliente l'avvenuta messa a disposizione delle comunicazioni mediante avviso inviato all'indirizzo di posta elettronica indicato dal Cliente. Tali comunicazioni sono validamente effettuate il giorno successivo a quello in cui il Concedente le mette a disposizione.

Da quando sono validamente effettuate le comunicazioni, decorre il termine per il recesso da parte dell'Utilizzatore e per l'eventuale contestazione da parte sua del relativo contenuto.

Indipendentemente dalla modalità di invio prescelta, in mancanza di opposizione scritta del Cliente entro 60 giorni dal ricevimento, la comunicazione si intende approvata.

È facoltà del Cliente cambiare la modalità di invio scelta mediante richiesta scritta al Concedente.

Nel caso di indisponibilità momentanea del sito internet, il Concedente si impegna, a sue spese, ad inviare le comunicazioni periodiche in forma cartacea all'indirizzo del Cliente di cui alle Condizioni Particolari.



**BIELLA LEASING**

GRUPPO BANCA SELLA

**Sede e direzione**

Via Italia 2 - 13900 BIELLA

Telefono 015.25288.1

Fax 015.3580499

[www.biellaleasing.it](http://www.biellaleasing.it)

[info@biellaleasing.it](mailto:info@biellaleasing.it)

**Succursali**

L'elenco completo delle succursali è disponibile  
sul sito internet di Biella Leasing



**GRUPPO BANCA SELLA**

Biella Leasing è presente sul territorio nazionale attraverso accordi commerciali con professionisti del settore.  
Biella Leasing può contare sulla collaborazione del personale delle Banche del Gruppo Banca Sella  
con oltre 300 sportelli bancari e dei promotori Finanziari di Banca Patrimoni Sella & C. S.p.A.